CAMERA DEI DEPUTATI N. 3268-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **RUBINACCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(GUI)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ZOLI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

nella seduta del 31 ottobre 1957

—

Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme

Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vostra Commissione per il lavoro e la previdenza sociale ha portato il più attento esame sul disegno di legge n. 3268, presentato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e avente per oggetto l'estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura.

Poiché nel frattempo era stata anche presentata, sullo stesso argomento, la proposta di legge n. 2730 di iniziativa dei colleghi Magnani e altri, i suggerimenti in

essa contenuti sono stati tenuti presenti nella discussione e nelle conclusioni, cui la Commissione è pervenuta.

Il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione ha la sua origine nelle discussioni parlamentari che accompagnarono l'esame della legge 15 novembre 1952, n. 1967, che riordinò l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria, allargando in maniera notevole l'elenco delle malattie professionali assicurate.

In quelle discussioni fu unanime il voto che l'assicurazione contro le malattie professionali fosse estesa al settore agricolo e il Ministero del lavoro, in conseguenza, iniziò prontamente gli studi necessari.

Ed è così che il Parlamento è oggi posto in grado di affrontare questo problema e di risolverlo sulla base di un'accurata preparazione tecnica, contribuendo in tal modo ad eliminare uno degli aspetti di disparità di trattamento tra lavoro agricolo ed industriale perequando la tutela assicurativa, e, quindi, contribuendo a dare al mondo rurale maggior sicurezza.

* * *

All'esame delle singole norme del provvedimento è opportuno far precedere alcune considerazioni generali.

Il nostro sistema previdenziale ha una assicurazione generale contro il rischio di malattia. Essa è stata introdotta quando già, in precedenza, una malattia di grande riflesso sociale – la tubercolosi – aveva ricevuto particolare tutela assicurativa, e quando già una autonoma assicurazione copriva il rischio dell'infortunio, cui successivamente si abbinò quello della malattia professionale.

Questa ragione storica spiega perché l'assicurazione contro le malattie professionali sia mantenuta distinta dalla assicurazione generale di malattia. Ma a tale distinzione concorrono anche ragioni di ordine sistematico.

L'assicurazione generale di malattia copre il rischio generico a cui il lavoratore, indipendentemente dalla prestazione di lavoro, è esposto per malattie che possono colpire lui o il suo nucleo familiare.

Le malattie determinano un bisogno, sia per le cure costose che richiedono e sia per l'interruzione del lavoro e quindi del reddito, che provocano. L'assicurazione generale di malattia rientra, pertanto, nel quadro di quelle istituzioni previdenziali che tendono ad andare incontro al lavoratore negli stati di bisogno in cui egli venga a trovarsi per varie ragioni (invalidità, vecchiaia, malattia, disoccupazione involontaria, ecc.).

La malattia professionale, invece, al pari dell'infortunio sul lavoro, non solo va tutelata per lo stato di bisogno che determina, ma anche perché essa è causata dalla prestazione di lavoro.

Alla ragione sociale propria del sistema previdenziale, per l'infortunio e la malattia professionale si aggiunge una ragione particolare: la tutela è dovuta anche per il rischio specifico a cui il lavoratore è esposto in ragione e in occasione della prestazione di lavoro. Il rischio specifico implica una responsabilità del mondo produttivo, tenuto a riparare il danno che ne può derivare al lavoratore esposto.

Ciò implica la necessità di tutela più intensa, che giustifica l'autonoma disciplina dell'assicurazione.

Va tenuto presente, inoltre, che la tutela assicurativa della malattia professionale, limitata al settore industriale, si è solo a distanza di qualche decennio affiancata alla tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata la prima ad essere introdotta nel nostro Paese, perché rispondeva ad una esigenza che, nel lento e graduale sviluppo della politica e della legislazione sociale, si presentò per prima con caratteri di gravità, che reclamarono l'intervento assicurativo.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro copre gli eventi che in occasione del lavoro si possono verificare per una causa violenta, cioè a dire per una causalità accidentale derivante da una energia esterna di qualsiasi natura, caratterizzata dai requisiti congiunti della concentrazione cronologica e della intensità lesiva.

Diversa è la causa della malattia professionale, che è connessa fatalmente a determinate lavorazioni.

La malattia professionale è collegata da un rapporto esclusivo e diretto con la professione, e salvo le misure profilattiche, potrebbe dirsi che essa è inevitabile.

La malattia professionale insorge per effetto dell'azione di un agente morboso in senso medico: mentre la causa lesiva dell'infortunio consiste in un intervento violento, la causa della malattia professionale agisce con azione lenta, continua e diluita, si può anche dire che opera clandestinamente.

La genesi del danno risiede anche per le malattie professionali strettamente nella prestazione di lavoro e, quindi, le stesse ragioni che indussero ad introdurre l'assicurazione

contro gli infortuni consigliarono, con la legge del 17 agosto 1935, n. 1765, di dare tutela previdenziale anche ad un primo gruppo di malattie professionali.

Frattanto, però, un'orientamento si era già manifestato nell'applicazione della tutela assicurativa contro gli infortuni del lavoro, che portò a considerare infortunio non soltanto l'evento determinato da causa violenta ma anche quello derivante da causa virulenta o microbica.

Si è detto, parlando dell'infortunio, che esso deriva da qualsiasi energia esistente in natura, e non soltanto, come fu ritenuto ai primordi della legislazione infortunistica, da energie lesive di ordine meccanico.

Energia esterna è stato considerato anche il *virus* che agisce con concentrazione ed intensità lesiva.

È importante sottolineare questo punto perché esso rende conto come la legislazione vigente, anche in campo agricolo, secondo una prassi ormai costantemente seguita e consolidata, già tutela come infortunio numerose malattie contratte in occasione di lavoro e suscitate da quella particolare causa lesiva rappresentata dalla causa virulenta o microbica, ed equiparata da tempo – sia in dottrina che in giurisprudenza – alla causa violenta.

Si parla così di carbonchio infortunio di tetano infortunio, di maltese infortunio, di leptospirosi infortunio, ecc.

Ciò va tenuto presente, perché come si vedrà in appresso, la disciplina dell'assicurazione contro le malattie professionali tiene conto dell'orientamento consolidato che riporta sotto la tutela infortunistica le malattie professionali da causa virulenta.

Onde la disciplina dell'assicurazione contro le malattie professionali si riferisce alle malattie dovute a cause non violente né virulente, determinate da processi lenti, che incidono negativamente sulla salute del lavoratore.

* * *

Un'altra considerazione generale va fatta.

È necessario che l'assicurazione contro le malattie professionali in agricoltura abbia la stessa struttura della assicurazione nel settore dell'industria. E ciò sia perché si tratta in effetti della estensione ad un nuovo settore di una assicurazione che già ha una sua posizione nel quadro del sistema previdenziale del nostro Paese, sia perché è opportuno muoversi, nelle successive attuazioni legislative in materia previdenziale, secondo la tendenza a dare sempre più omogeneità al sistema, che deve essere unitariamente concepito, sia perché l'esperienza fatta da oltre un ventennio nel settore industriale ha convalidate le strutture che vennero a suo tempo adottate e a proposito delle quali una valutazione critica, con opportuni miglioramenti, venne fatta in occasione della emanazione della legge del 15 novembre 1952, n. 1967.

A ciò si aggiunga la convenienza di beneficiare della prassi, degli orientamenti giurisprudenziali e di quanto l'esperienza ha consigliato, evitando le incertezze di esperimenti innovatori.

È alla stregua di tali convincenti ragioni che la estensione al settore agricolo dell'assicurazione contro le malattie professionali, è fatta adottando il sistema della lista.

La lista elenca le malattie, e cioè gli eventi protetti e che danno diritto a beneficiare della tutela previdenziale. A fianco di ciascuna malattia sono indicate le lavorazioni, nelle quali l'impiego di determinate sostanze può essere causa dell'insorgere della malattia stessa. Infine, per ciascuna malattia, è indicato il periodo entro il quale essa debba manifestarsi perché vi sia l'intervento previdenziale.

Con la legge del 1952 fu sostituita molto opportunamente la espressione « malattia » a quella di « intossicazione » adottata dalla legge anteriore, perché non tutte le forme morbose considerate hanno una origine tossica.

Normalmente ci si è astenuti dal denominare le malattie, il che avrebbe dato luogo a restrizioni e non avrebbe permesso di tenere conto del progresso della ricerca scentifica.

Si è parlato invece di malattie che derivino da determinati fattori tossici, il che permette di riferirsi a tutte le malattie, quali che siano, comunque siano denominate, che derivino da quell'agente morbigeno.

Nell'esame del provvedimento sottoposto alla vostra applicazione è affiorato di nuovo il problema se si debba adottare il sistema della lista o convenga invece andare verso una assicurazione generale per tutte le malattie che fossero legate da causa ad effetto con una prestazione professionale.

Volendo astrarre da criteri pratici, si potrebbe pensare che sarebbe giusto che la particolare tutela assicurativa dovesse essere concessa tutte le volte che una malattia sia insorta in occasione di lavoro.

Si avrebbe in tal modo, però, una semplificazione puramente apparente, che costringerebbe ogni volta, per ogni caso singolo, a dover stabilire il vincolo esclusivo di causalità.

Si esporrebbero così i lavoratori ad un contenzioso quanto mai complesso ed a contestazioni infinite circa la natura professionale della malattia.

Col sistema della lista si elimina o si riduce notevolmente la necessità di provare, in ciascun caso, il vincolo di causalità. Per godere della tutela assicurativa si deve trattare di una malattia dovuta ad una determinata causa patogena e si deve provare soltanto di essere stato adibito ad una lavorazione in cui si è adoperata una determinata sostanza.

Si fa eccezione per l'anchilostomiasi, per la quale basta provare di avere svolto attività lavorativa in terreni irrigui o argillosi, sostituendo alla manipolazione e impiego di determinati agenti morbosi, l'esposizione a rischi connessi a specifiche condizioni ambientali.

Il sistema della lista rappresenta quindi chiarezza e sicurezza.

Alla pari che per il settore industriale le malattie sono coperte dalla tutela assicurativa anche per le loro conseguenze dirette, e molte sostanze sono considerate anche per i loro composti.

Da ciò deriva che la tutela assicurativa copre un'area di eventi morbosi molto più vasta di quella che potrebbe apparire a prima vista scorrendo l'elenco contenuto nella tabella allegata al disegno di legge.

* * *

Và fatta, infine, un'ultima considerazione.

Il disegno di legge al vostro esame introduce l'assicurazione contro le malattie professionali in un settore nuovo.

Manca ogni elemento ed ogni dato fornito dall'esperienza.

Elaborare un quadro delle tecnopatie, legate alla prestazione di lavoro agricolo, ha richiesto studi approfonditi, per i quali và dato merito all'Ispettorato medico del lavoro ed ai funzionari sanitari dell'I. N. A. I. L., che hanno collaborato alla preparazione del disegno di legge.

Và tenuto conto delle notevoli difficoltà che si sono dovute superare sia perché gli studi sulla patologia rurale sono certamente meno sviluppati di quelli che da oltre un cinquantennio a questa parte hanno occupato gli studiosi della medicina del lavoro nel campo industriale, e sia per le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro agricolo, che è, per tanti aspetti, diverso da quello industriale, non si svolge nel chiuso di uno stabilimento, presenta maggiori difficoltà per il controllo sanitario periodico.

Opportunamente la relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, ricorda che in tanto è stato possibile, nel 1952, procedere ad una larga estensione del campo assicurativo per lemalattie professionali nell'industria, in quanto ci si era potuti giovare dall'esperienza di decenni nell'applicazione della più ristretta già esistente disciplina assicurativa.

Và tenuto presente, infatti, che il sistema previdenziale, con l'approvazione di questo disegno di legge, si pone per la prima volta a contatto col mondo delle malattie professionali nell'agricoltura; questo contatto permetterà di acquisire esperienze e mobiliterà certamente intorno a questo settore di malattia l'interesse dei corpi sanitari del Ministero del lavoro e dell'I. N. A. I. L. nonché della scienza medica.

Ne deriverà certamente un fervore delle osservazioni, un impulso a ricerche, un insieme di dati posti a disposizione degli studiosi.

Queste considerazioni portano ad attuare la estensione dell'assicurazione contro le malattie professionali nel settore agricolo con prudenza e secondo il metodo della gradualità già utilmente adottato nel settore industriale.

E per queste ragioni che la vostra Commissione, dopo di avere proceduto ad un riesame della tabella anche col concorso dei tecnici sanitari, non ha ritenuto di allontanarsi dai limiti fissati dal provvedimento proposto dal Governo, salvo le integrazioni di cui in appresso si dirà.

* * *

Scendendo all'esame delle disposizioni proposte col disegno di legge, alla stregua delle considerazioni generali già fatte, particolare rilievo acquista la norma dell'articolo 1 che affianca all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, disciplinata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, l'assicurazione contro le malattie professionali.

All'uopo si fa riferimento alla tabella allegata al disegno di legge. Ed è sulla tabella che la vostra Commissione ha portato il più attento esame.

La tabella, secondo il sistema della lista, di cui già si è parlato, è quella che determina il concreto campo di applicazione dell'assicurazione e definisce gli eventi protetti.

La Commissione si è trovata d'accordo nell'accogliere le proposte del Governo sia per quanto riguarda l'anchilostomiasi, contratta in occasione di lavoro in terreni irrigui ed

argillosi, e sia per quanto riguarda le malattie causate da arsenico e composti, da composti del mercurio, da solfurio di carbonio e da fosforo, con le loro conseguenze dirette, contratte in occasione della manipolazione e dell'impiego delle indicate sostanze come parassicidi delle piante e dei prodotti agricoli.

Ma la Commissione, tenendo presente la tabella suggerita dalla proposta di legge degli onorevoli Magnani, Fogliazza ed altri, si è posto il problema se non dovesse procedersi ad integrazioni.

Un approfondito esame è stato fatto al riguardo alla stregua dei seguenti criteri:

a) che la tabella dovesse contenere l'indicazione di malattie direttamente derivanti dalla prestazione di lavoro agricolo;

b) che non fosse il caso di includere nella tabella quelle tecnopatie derivanti da cause virulente che già godono, secondo la prassi consolidata, della più larga tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) che l'assicurazione dovesse coprire eventi morbosi che avessero un certo rilievo, sia per la temporanea invalidità che ne conseguisse, sia per il decorso, e sia per le necessità di una particolare assistenza più intensa di quella già spettante per la assicurazione generale di malattia.

Passando, pertanto, all'esame delle varie proposte la Commissione ha rilevato:

1°) che non potessero comprendersi nella specifica tutela assicurativa delle malattie professionali in agricoltura, malattie certamente diffuse nel mondo rurale, legate, però, non alla prestazione di lavoro agricolo, ma all'ambiente di vita delle popolazioni rurali, e, comunque, interessanti, in maggiore o minore misura, anche altri vasti settori della popolazione. Sono queste le ragioni che hanno consigliato di non includere nella tabella né le malattie delle vie respiratorie, bronchiti, riniti, faringiti, tonsilliti, né le malattie reumatiche e le artrosi, né malattie come l'amebiasi, l'acariasi, la echinococcosi, ecc.;

2°) che non si dovessero nemmeno comprendere malattie come l'afta epizootica, la brucellosi, la morva, laspergillosi, l'achinomicosi, né la malattia dei porcai né il callo suppurato, né il carbonchio e il tetano, né la leptospirosi, né le micosi, che sono già considerate dovute a cause virulente, e che quindi sono coperte dall'assicurazione infortuni.

Per la stessa ragione non si sono incluse le malattie oculari da polveri vegetali e animali perché, trattandosi di lesioni da penetrazione di corpi estranei, questi casi sono coperti dall'assicurazione infortuni;

3°) che non dovessero nemmeno includersi altre malattie consistenti in leggere dermiti, provocate dall'uso di determinate sostanze favorite dall'azione combinata del sudore, dei raggi solari e dello strofinio delle vesti, o le tossicosi per l'impiego di sostanze affatto o scarsamente usate nel lavoro agricolo in Italia.

Tutte queste malattie, come altre, non avendo carattere inabilitante, e con una sintomatologia di rapido esaurimento – è opportuno ricordarlo – sono comunque coperte dall'assicurazione generale di malattia.

La Commissione, pertanto, è venuta alla conclusione di aggiungere alla lista di cui alla tabella del disegno di legge soltanto queste voci:

a) malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi;

b) malattie causate da fenoli e cresoli.

Ogni ulteriore integrazione non potrà che essere il frutto dell'esperienza, anche in relazione all'evoluzione in corso nel campo della tecnica agricola.

* * *

Estesa l'assicurazione delle malattie professionali al settore, agricolo occorre accompagnarla con una completa disciplina.

È necessario che siano dettate norme intese a stabilire le modalità ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilità, la decorrenza di pagamento delle indennità, le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e le decadenze.

La Commissione condivide il punto di vista del Governo ritenendo che tale disciplina opportunamente sia stabilita con norme di attuazione, delegate al Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro di grazia e giustizia e il Ministro dell'agricoltura e foreste.

Doverosamente, nel disegno di legge, sono indicate con sufficiente precisione, i criteri, in base ai quali le norme predette dovranno essere emanate.

Così per quanto riguarda le modalità della denuncia ci si riferisce ai criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al regolamento per l'assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela.

Tale criterio risponde alla esigenza della massima omogeneità possibile del sistema previdenziale.

Opportuni, del pari, sono i criteri relativi ai limiti di indennizzabilità e alla decorrenza di pagamento della indennità, per cui la manifestazione della malattia professionale dovrà intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa, mentre, se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente l'astensione dal lavoro, essa dovrà considerarsi iniziata a tutti gli effetti, al momento della denuncia. E ciò evidentemente con la esclusione della corresponsione della indennità di temporanea o della rendita.

Per quanto riguarda il tipo e la estensione delle prestazioni sanitarie è stabilito che esse dovranno essere concesse in conformità a quanto già attuato nel settore industriale e che occorrerà effettuare il coordinamento dell'assicurazione per le malattie professionali in agricoltura con la legge sulla assicurazione generale di malattia dei coltivatori diretti.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche, è stabilito che esse consistono in indennità di inabilità temporanea, con un periodo di carenza di giorni sei, in indennità di inabilità permanente qualora essa sia superiore al 20 per cento, in assegni per assistenza personale continuativa, nella misura stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura, ed infine in rendite ai superstiti ed assegni speciali di morte, attenendosi alle modalità per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti ed i massimali. prescritte per gli infortuni agricoli.

* * *

Per quanto riguarda l'anchilostomiasi è necessario tener presente che essa, prima di essere una malattia professionale, è una malattia soprattutto sociale.

È una malattia sociale per la sua notevole diffusione e perché legata a fattori ambientali ed anche alimentari (ingestione di verdure inquinate da larve), che molto spesso esulano dalla causalità lavorativa: bambini, vecchi, persone che non lavorano possono contrarre tale malattia; ed è facile il contagio dall'ambiente anche senza il lavoro.

L'aver compreso, quindi, questa malattia nella lista delle malattie professionali protette nel settore agricolo, l'aver assicurato, cioè, un rischio non specifico, bensì generico seppure considerato in talune fattispecie come genericamente aggravato, non deve esimere tuttavia dal puntare decisamente su di una vasta azione di profilassi contro la malattia. Profilassi che si presenta particolarmente difficile nel campo dell'attuazione pratica. Si tratta, infatti, di bonificare contemporaneamente e il terreno, ossia l'ambiente di lavoro, e gli ammalati e i portatori: infatti ove si bonificasse soltanto il terreno senza procedere di pari passo con la deparassitizzazione umana si farebbe un'opera paragonabile al lavoro di Sisifo, perché dopo breve tempo il terreno sarebbe nuovamente inquinato dalle deiezioni dei portatori sani e degli ammalati.

Ugualmente accadrebbe ove si procedesse soltanto alla disinfestazione umana.

Opera di profilassi, quindi, che richiede la cooperazione più larga, più completa, più fattiva, non soltanto dell'istituto assicuratore, il quale, tra l'altro, non potrebbe da solo provvedervi senza assumersi gravi responsabilità e non soltanto sotto il profilo puramente sociale.

Basti considerare in proposito che la prevenzione implica, tra l'altro una limitazione della libertà personale in quanto prevede necessariamente la disinfestazione dei portatori sani ed obbliga questi individui alla ingestione di medicinali che potrebbero talvolta riuscire anche dannosi.

Onde la necessità di provvedere ad una coordinata e fattiva ed ampia azione degli uffici sanitari comunali, delle amministrazioni provinciali e dell'I. N. A. I. L. per la prevenzione e la profilassi dell'anchilostomiasi.

È a questo fine che l'articolo 3 del disegno di legge propone di delegare il Governo per la emanazione di opportune norme al riguardo.

* * *

Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, in base ad una serie di dati, si cerca di stabilire in via preventiva quello che può essere il costo dell'assicurazione.

La vostra Commissione si rimette, in proposito, a quanto è indicato e svolto nella relazione ministeriale, sottolineando che soltanto l'esperienza potrà permettere di determinare con esatezza gli oneri che per questa nuova forma di tutela assicurativa dovranno essere sopportati dall'I. N. A. I. L.

Questa incertezza sull'entità degli oneri non è stata causa ultima della posizione di prudenza, che ha ispirato la vostra Commissione di fronte a proposte di più larga estensione.

* * *

Onorevoli colleghi, l'assicurazione delle malattie professionali nel settore agricolo risponde ad una sentita esigenza del mondo rurale del nostro Paese.

Al termine di questa Legislatura che ha già realizzate due imponenti iniziative sociali a favore dei contadini, l'assicurazione di malattia e le pensioni, questa nuova legge testimonia l'ansia di giustizia perequativa che ispira il Governo ed il Parlamento nello sforzo di eliminare troppo stridenti sperequazioni tra i lavoratori dei diversi settori economici e di dare un contributo di sicurezza, espressione della solidarietà sociale, al vasto ceto dei lavoratori dei campi.

La vostra Commissione vi invita, dunque, ad approvare il disegno di legge con le integrazioni proposte.

RUBINACCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

All'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella annessa alla presente legge le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'articolo 2.

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

ART. 2.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalità ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilità, le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennità, l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonché altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia.

Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri:

A) *Modalità della denuncia.*

Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al Regolamento per la assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sarà fissato il termine di 15 giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa.

La denuncia-certificato dovrà contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonché ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia.

B) *Limiti di indennizzabilità. Decorrenza del pagamento della indennità. Prescrizione.*

La manifestazione della malattia professionale dovrà intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa.

Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovrà considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennità di temporanea o della rendita, al momento della denuncia.

I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla legge per le singole malattie.

C) *Tipo e durata delle prestazioni.*

1°) *Prestazioni sanitarie.* — Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformità a quanto già attuato nel settore industriale.

Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

Sarà inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti.

2°) *Prestazioni economiche:*

a) *Indennità di inabilità temporanea.* — Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvederà ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si preciserà, in caso di riapertura del periodo di inabilità temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennità anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione.

b) *Indennità di inabilità permanente.* — Sara stabilito il principio che la malattia dà

luogo a rendita qualora produca una inabilità permanente superiore al 20 per cento.

Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali.

c) *Assegno per assistenza personale continuativa.* – Dovrà essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura.

d) *Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte.* – Le modalità per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e così pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli.

Dovrà essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro del tesoro e con quello del lavoro e previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti la profilassi e l'igiene dell'anchilostomiasi, coordinandole con le disposizioni della presente legge.

Tali norme contempleranno:

a) il trattamento di bonifica degli infestati, malati e portatori, e tutti gli altri interventi terapeutici, ambulatoriali ed ospedalieri richiesti dalla malattia, a cura dei Comuni, a mezzo degli Uffici sanitari comunali;

b) l'accertamento diagnostico, a cura dell'Amministrzione provinciale, a mezzo del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e Sezioni distaccate;

c) l'educazione sanitaria della popolazione, a cura degli Uffici sanitari provinciali, direttamente o a mezzo degli Uffici sanitari comunali.

Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sul contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, da determinarsi e ripartirsi nella misura e nei modi che saranno stabiliti con le medesime norme.

ART. 3.

Identico.

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

(Del Ministero).

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1. – Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui o argillosi	Un anno
2. – Malattie causate da *arsenico* e composti, con le loro conseguenze dirette	Manipolazione e impiego come parassiticida delle piante e dei prodotti agricoli	Un anno
3. – Malattie causate da composti del *mercurio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
4. – Malattie causate da *solfuro di carbonio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
5. – Malattie causate da *fosforo* e composti, con le loro conseguenze dirette	Idem	Tre anni

TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

(Della Commissione).

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro
1. – Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui o argillosi	Un anno
2. – Malattie causate da *arsenico* e composti, con le loro conseguenze dirette	Manipolazione e impiego come parassiticida delle piante e dei prodotti agricoli	Un anno
3. – Malattie causate da composti del *mercurio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
4. – Malattie causate da *solfuro di carbonio*, con le loro conseguenze dirette	Idem	Un anno
5. – Malattie causate da *fosforo* e composti, con le loro conseguenze dirette	Idem	Tre anni
6. – Malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi	Idem	Un anno
7. – Malattie causate da fenoli e creosoli	Idem	Un anno